



---

**Ris.mun. 8482 del 27 novembre 2018**

29 novembre 2018

## **MM N. 79 /2018**

### Modifica art. 36 del Regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Mendrisio

Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio,  
Signori Presidente e Consiglieri,

#### **PREMESSA**

Con il presente Messaggio municipale, vi proponiamo di modificare l'art. 36 "Tassa d'uso" del Regolamento comunale delle canalizzazioni del 1° gennaio 2015 e meglio i cpv. 3 e 4 in cui vengono definite le modalità di calcolo per imporre la tassa d'uso annuale. In questi anni l'applicazione dell'art. 36 ha comportato alcune difficoltà che qui di seguito andiamo ad esplicitare.

#### **Basi legislative**

La tassa d'uso canalizzazione, tassa causale, deve rispettare i principi costituzionali che disciplinano il calcolo e la riscossione dei tributi causali, vale a dire il principio della copertura dei costi ed il principio di equivalenza.

Il principio di causalità permette essenzialmente di definire la cerchia delle persone tenute al pagamento.

Il principio dell'equivalenza, che discende dal principio della proporzionalità, dispone invece che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con la prestazione fornita dall'Ente pubblico; esso è dunque violato solo in caso di sproporzione manifesta.

In questo contesto, il Tribunale federale ha comunque ripetutamente statuito che, salvo i casi in cui la loro applicazione porti a risultati manifestamente ingiustificati, le tasse in oggetto possono essere prelevate in base a criteri schematici.

Il Canton Ticino ha fatto uso dello spazio di manovra riconosciuto ai Cantoni della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC), attraverso l'adozione della Legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA).

A quest'ultimo proposito, occorre infatti rilevare che la LALIA è stata oggetto di un adeguamento parziale, proprio in funzione delle nuove normative istituite dalla LPAC, entrata in vigore il 1° novembre 1992 (cfr. a questo proposito i Messaggi del Consiglio di Stato n. 4127 del 2 luglio 1993 e n. 4127a del 16 marzo 1994 concernenti la modifica della LALIA, nonché il successivo Rapporto del 15 aprile 1994).

Gli emendamenti non hanno coinvolto però il capitolo del finanziamento delle canalizzazioni pubbliche e dei contributi di costruzione sui quali la Confederazione ha rinunciato a legiferare, limitandosi a cristallizzare il principio della partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti ed il principio di causalità (artt. 3a e 60a LPAC; art. 2 LPAmb).

Ciò premesso, la tassa d'uso delle canalizzazioni è per definizione il corrispettivo che il proprietario dell'immobile allacciato alla rete deve pagare per l'utilizzo delle fognature pubbliche. Essa presuppone l'esistenza di una costruzione, le cui acque di scarico (acque luride) defluiscono e sono trattate da un impianto pubblico di depurazione (RDAT I-1993 n. 29).

Il tutto, senza dimenticare che, poiché servizio obbligatorio (all'interno del PGS), la tassa d'uso delle canalizzazioni, per quanto attiene alla sua componente di base, può essere imposta anche a chi non lo utilizza.

### **Situazione attuale**

In data 22 settembre 2014, il lodevole Consiglio Comunale aveva adottato il nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni per tutta la Città di Mendrisio, approvato successivamente dalla Sezione degli Enti locali - inc. n. 152-RE.12972 del 22 gennaio 2015. Con tale decisione la SEL proponeva la modifica dell'art. 36 cpv. 3 in cui venivano indicate le percentuali minime e massime della parte di tassa calcolata sul valore di stima.

In particolare precisava di stabilire la percentuale massima di prelievo sul valore di stima allo 0.3‰ e non lo 0.5‰ al fine di evitare il verificarsi di disparità di trattamento tra utenti, dovuto all'eccessivo peso dato dal valore di stima per rapporto a quello dato dal consumo d'acqua.

La Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo aveva trasmesso a tutti i Comuni una linea guida sull'allestimento del Regolamento comunale delle canalizzazioni in cui indicava che, se non si voleva utilizzare unicamente il valore metrico del consumo d'acqua, per meglio ossequiare il principio di causalità sancito dalla legislazione federale, ritenevano che il criterio del consumo d'acqua, in combinazione con il valore di stima, doveva avere carattere prevalente (80% dei costi). In caso contrario, si verificerebbero situazioni in cui la parte di tassa d'uso determinata dal valore di stima eccede, a volte anche largamente, quella calcolata sul reale consumo d'acqua, colpendo l'utenza non tanto per l'effettivo utilizzo delle canalizzazioni, quanto per il valore della loro proprietà, creando così delle disparità di trattamento tra utenze con un corrispondente utilizzo delle canalizzazioni, ma con valori di stima delle loro proprietà fortemente divergenti.

In una recente decisione n. 3949\_fr\_3 del 29 agosto 2018, oltre alla verifica del principio di causalità regolato dall'art. 60a cpv. 1 LPAC e l'applicazione delle direttive cantonali contenute nella circolare della SPAAS, il Consiglio di Stato ha verificato il principio della proporzionalità indicando che se il valore di stima incide oltre il 20% del totale degli importi per la tassa d'uso canalizzazione, viola in modo evidente tale principio e quindi il Municipio è tenuto a rivedere il singolo calcolo per l'imposizione della tassa d'uso.

Alla luce della sentenza di cui sopra (rispetto del principio di proporzionalità), l'applicazione della tassa d'uso con la variante consumo acqua e valore di stima, genera l'esigenza di dover verificare le singole fatture pronte per l'emissione, con conseguente carico amministrativo e ricerca di eventuali soluzioni non giustificabili per rapporto ad un sistema implementato su base schematica.

Non va inoltre tralasciata la complessità dell'aggiornamento dei dati per quanto riguarda la modifica dei valori di stima, che devono essere inseriti manualmente nella nostra banca dati.

Vi è inoltre da considerare che per una nuova edificazione o una ristrutturazione totale di un immobile, per poter disporre della stima ufficiale trascorrono dai 2 e 3 anni e nel mentre viene utilizzato l'unico dato a disposizione relativo alla stima valutata nella domanda di costruzione per l'ottenimento della licenza edilizia. Valore questo ben superiore a quello che sarà definito quale valore di stima ufficiale.

Pertanto, a favore dell'implementazione di una base di calcolo univoca, e per non utilizzare valori soggettivi che possano dar adito a valutazioni diverse, si propone il prelievo della tassa d'uso calcolata sul reale consumo d'acqua, con un minimo di fatturazione in modo da regolare i fondi o gli immobili allacciati senza un contatore e tutti quei casi che hanno un contatore con consumi ridotti.

### **Situazione finanziaria**

La base di calcolo attuale per la determinazione dei coefficienti avviene tramite il consumo d'acqua potabile dell'anno precedente (dato comunicato dalle AIM), il valore di stima al momento della calcolazione e i costi di depurazione previsti per l'anno in corso.

Per la tassa d'uso canalizzazione corrente (anno 2018) è stato deciso il prelievo nella misura del 10% del fabbisogno sul valore di stima ed il 90% sul consumo d'acqua:

- consumi economie domestiche ed industriali anno 2017 mc 1'762'862;
- valori di stima immobili 7.2017 CHF 2'083'147'941.--;
- fabbisogno preventivo per l'anno 2018 inclusa IVA CHF 2'498'640.--.

I coefficienti 0.12‰ del valore di stima di tutti i fabbricati esistenti sui fondi allacciati alla canalizzazione e CHF 1.28 per mc di acqua potabile consumata (consumo 2017), sono stati fissati dal Municipio con risoluzione municipale n. 5842 del 6 febbraio 2018 tramite Ordinanza municipale.

Nel caso di accettazione delle modifiche proposte per l'art. 36 cpv. 3, il calcolo si fonderebbe unicamente sul fabbisogno preventivato per l'anno di riferimento e sui consumi d'acqua potabile dell'anno precedente, che rapportato al 2018 darebbe un coefficiente di prelievo pari a CHF 1.42 per mc.

L'ipotetico incremento di CHF 0.14 per mc di acqua consumata (coefficiente totale pari a CHF 1.42) rientra nella variabile/forchetta già prevista dall'art. 36 cpv. 3 che fissa il minimo in CHF 0.50 e il massimo in CHF 3.00 per mc, lasciando un ampio margine di manovra.

Si è colta l'occasione di questa revisione, tenuto conto dell'applicazione del capoverso 4, per introdurre anche la variabile dell'importo minimo e massimo di fatturazione, così da poter disporre di un margine di manovra più ampio in un'ottica futura.

In considerazione di quanto indicato, si determinano le seguenti modifiche dell'art. 36:

<u>Regolamento attuale</u>	<u>Proposta di modifica</u> <b>* in grassetto</b>
Art. 36 Tassa d'uso	Art. 36 Tassa d'uso
1 Omissis 2 Omissis	1 Omissis 2 Omissis
3 La tassa consiste in un importo variabile tra CHF 0.50 e CHF 3.-- per m <sup>3</sup> di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima di tutti i fabbricati esistenti sul fondo allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore allo 0.10‰ e superiore allo 0.50‰ di detto valore. L'importo minimo di fatturazione è di CHF 20.--.	<b>3 La tassa consiste in un importo variabile tra CHF 0.50 e CHF 3.-- per m<sup>3</sup> di acqua potabile o industriale consumata. La tassa minima di fatturazione consiste in un importo variabile tra CHF 20.-- e CHF 100.--.</b>
4 Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra lo 06‰ e l'1.6‰ di detto valore, ritenuto un minimo di CHF 100.--.	<b>4 Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è compresa nell'importo minimo di fatturazione.</b>
5 Omissis 6 Omissis 7 Omissis 8 Omissis 9 Omissis 10 Omissis 11 Omissis	5 Omissis 6 Omissis 7 Omissis 8 Omissis 9 Omissis 10 Omissis 11 Omissis

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone la modifica del Regolamento comunale delle canalizzazioni e si confida pertanto nell'approvazione di codesto Onorando Consiglio.

Il Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni completamento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione.

Nel mentre vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri, di

**risolvere**

- 1. Il Regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Mendrisio del 1° gennaio 2015 è modificato come alle proposte contenute nel presente Messaggio municipale, e meglio all'articolo 36 cpv. 3 e 4.**
- 2. Le modifiche entrano in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali**
- 3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.**

Il Messaggio è demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

**Per il Municipio**

Samuele Cavadini  
*Economista aziendale SUP*  
Sindaco

Massimo Demenga  
*Lic. Rer. Pol.*  
Segretario